

**Gentile Collega,**

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

**Ultimissime**

**La documentazione vaccinale è requisito per accedere a nidi e asili: il parere del Consiglio di Stato**

La mancata presentazione della documentazione che comprova l'assolvimento dell'obbligo vaccinale per i bambini tra 0 e 6 anni, secondo l'interpretazione resa dal Consiglio di Stato nel parere del 26 settembre scorso, rappresenta requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, e si applica già dall'anno scolastico in corso. Inoltre, secondo la stessa Commissione Speciale di Palazzo Spada "La Costituzione [...] contrariamente a quanto divisato dai sostenitori di alcune interpretazioni riduzionistiche del diritto alla salute, non riconosce un'incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti trattamenti sanitari obbligatori (anche in relazione a terapie preventive quali sono i vaccini), per la semplice ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri esseri umani e, in particolare, la salute dei più deboli, ossia dei bambini e di chi è già ammalato". Consiglio di Stato, parere 26 settembre 2019, n. 2065

**Energia elettrica e gas: l'attuazione della Legge per la concorrenza e il nuovo strumento di risoluzione delle controversie**

Con la prima delibera, l'Autorità ha avviato tre procedimenti per l'attuazione dei primi interventi previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), relativi all'ulteriore sviluppo del mercato retail e alla cessazione della tutela di prezzo per i clienti domestici e le piccole imprese nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Con la seconda

**Osservatorio  
parlamentare**



**Contrasto finanziamento  
imprese produttrici di  
mine antipersona**

Atto Camera: 4096  
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.  
Iter: 3 ottobre 2017. Approvato definitivamente, non ancora pubblicato.

**Norme per il sostegno e la  
valorizzazione dei piccoli  
comuni**

Atto Senato n. 2541  
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni  
Iter 28 settembre 2017 approvato definitivamente, non ancora pubblicato.

**Abbattimento delle  
barriere architettoniche**

Atto Camera: 1013  
Proposta di legge:  
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Iter: 3 ottobre 2017. Approvato. Trasmesso

delibera, è stata approvata la disciplina della procedura decisoria per la risoluzione delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità. Delibera Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 30 agosto 2017, n. 610/2017/R/com  
Delibera Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 21 settembre 2017, n. 639/2017/R/eel

### **Violenza sessuale: recenti sentenze sul concetto di "atto sessuale" e i casi di minore gravità**

Il delitto di "Violenza sessuale", previsto e punito dall'art. 609-bis c.p., è una fattispecie criminosa deputata alla criminalizzazione di tutte le tipologie di molestia, aggressione ed abuso sessuale (non di gruppo) caratterizzati dall'intaccamento della corporeità del soggetto passivo. In conseguenza di ciò, la giurisprudenza è stata chiamata - sin dall'introduzione del medesimo (1996) - a risolvere una molteplicità di questioni applicative. La prima di siffatte questioni è l'esegesi della locuzione "atti sessuali" (che la vittima deve 'subire' o 'compiere'), dalla quale discende la delimitazione stessa dell'area delle condotte sessuali penalmente rilevanti. Al riguardo, l'orientamento emerso nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte è quello di estendere il novero degli atti sessuali punibili ben oltre quelli ricadenti su "zone erogene", e dunque connotati da una localizzazione anatomica tale da rendere più pregnante il legame con la sessualità, valorizzando invece il contesto globalmente considerato al fine di attrarre, alla sfera della punibilità ex art. 609-bis, anche condotte come l'abbraccio, o tocamenti in zone diverse da genitali, seno, fondoschiena e labbra. Per quanto riguarda l'applicazione della circostanza 'super-attenuante' dei "casi di minore gravità" (art. 609-bis, comma 3°), la tendenza attualmente seguita dalla giurisprudenza di legittimità è quella di valorizzare - pur conferendosi ampia rilevanza anche alla natura penetrativa o meno della condotta sessuale realizzata - l'intensità della condotta 'costrittiva' (1° comma) o 'abusiva' (2° comma) posta in essere.

### **Separazione: socio cede immobili all'ex moglie a titolo di mantenimento, si può proporre azione revocatoria?**

Il provvedimento commentato affronta il caso di un socio di una società che stipula una fideiussione immobiliare ai creditori ma successivamente in sede di separazione consensuale cede gli stessi immobili alla moglie a titolo di mantenimento. Tribunale di Taranto, sentenza 4 aprile 2017

### **Concordato in bianco: presentazione della domanda senza deliberazione dell'organo amministrativo**

È ammissibile la domanda di concordato con riserva presentata senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 152 l.fall. e, in particolare, in mancanza della delibera degli amministratori. Tali formalità, secondo la Cassazione in commento (che interviene su una tematica oggetto di contrasto sia in dottrina sia nella giurisprudenza di merito), devono essere rispettate solo al tempo del completamento della domanda in bianco, mediante deposito della proposta e del piano.

Cassazione civile, ordinanza 4 settembre 2017, n. 20725

al Senato.

### **Riconoscimento della lingua italiana dei segni**

Atto Senato n. 302  
Riconoscimento della lingua italiana dei segni  
**Iter** 3 ottobre 2017: approvato in testo unificato con il nuovo titolo "Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche".  
Trasmesso alla Camera.

### **Legge europea 2017**

Atto Senato n. 2886  
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.  
**Iter** 5 ottobre 2017 Esame in assemblea.

### **Catasto del suolo**

Atto Camera: 2999  
Delega al Governo per l'istituzione del catasto del suolo.  
**Iter** 5 ottobre 2017 In corso di esame in Commissione

## **News dal Legislatore**

### **Di interesse generale**

#### **D.M. 29 settembre 2017 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2017, n. 230. Emanato dal Ministero della giustizia)**

Modifiche al decreto 27 maggio 2016, relativo al ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Osimo (circondario di Ancona) dall'elenco delle sedi ripristinate.

#### **D.P.C.M. 29 settembre 2017 Gazz. Uff. 30 settembre 2017, n. 229)**

Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

## Focus prassi

### Nota 27 settembre 2017, n. 8465 (Emanata dall'I.N.L. Ispettorato nazionale del lavoro)

Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 - Regolamento (CE) n. 44/2001- Articolo 19, punto 2, lettera a)-Nozione di "Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività"- Settore dell'aviazione- Personale di volo- Regolamento (CEE) n. 3922/91- Nozione di "base di servizio"- Cause riunite C-168/16 e C-169/16.

### Circ. 31 agosto 2017 (Emanata dal Ministero della giustizia)

Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 414-416) - Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno - Decreto attuativo del 15 dicembre 2016 - Chiarimenti sulle condizioni e i presupposti per l'ammissione al Fondo.

## News dalla Magistratura

### Civile e procedura civile

#### Cass. civ., Sez. II, 2 ottobre 2017, n. 22981

##### **PROCEDIMENTO CIVILE. Interruzione per morte o perdita della capacità della parte**

In tema di procedimento civile, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1 c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

#### Cass. civ., Sez. III, Ord., 29 settembre 2017, n. 22820

##### **RESPONSABILITA' CIVILE. Colpa (concorso di colpa del danneggiato) - VENDITA. Vendita di immobili**

In tema di responsabilità civile, non è responsabile per concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., l'acquirente di un bene immobile, rispetto al quale il notaio rogante l'atto di compravendita non abbia rilevato le formalità pregiudizievoli, qualora si attivi per liberarlo da siffatte formalità mediante l'integrale soddisfazione dei creditori iscritti, ove il valore di mercato dell'immobile sia maggiore dei costi di purgazione, trattandosi di condotta diretta a limitare le conseguenze dannose dell'inadempimento.

### Società, fallimento, tributario

**Cass. civ., Sez. II, Ord. 3 ottobre 2017, n. 23097**

**FALLIMENTO. Dichiarazione di fallimento (effetti) - PROCEDIMENTO CIVILE. Interruzione**

In tema di procedimento civile, la automaticità dell'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento della parte opera anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza (rilevando la conoscenza legale dell'evento interruttivo, piuttosto, al fine del decorso del termine per la riassunzione), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello può essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità, con la produzione dei documenti relativi all'evento a norma dell'art. 372 c.p.c., e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell'evento interruttivo.

**Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 2 ottobre 2017, n. 23029**

**IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Ricorso per Cassazione - SOCIETA'. Estinzione**

In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché, eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, trattandosi di impugnazione improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio.

## Lavoro e previdenza sociale

**Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 3 ottobre 2017, n. 23056**

**LAVORO (RAPPORTO DI). Contratto individuale di lavoro. Lavoro subordinato in genere**

Il concetto di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. non postula necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa, potendo le parti esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento del rapporto con modalità che prevedano una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a richiesta del datore di lavoro. Tale modalità temporale di svolgimento della prestazione, ove sussistente, non esclude quindi l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, sia pure con diversi effetti sulla regolamentazione del corrispettivo spettante anche con riguardo agli istituti indiretti, dovendo tale corrispettivo essere parametrato alle giornate effettivamente lavorate, in assenza di diversa regolamentazione contrattuale delle parti.

**Cass. civ., Sez. lavoro, 3 ottobre 2017, n. 23050**

**PREVIDENZA SOCIALE. I.N.P.S.**

In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui l'I.N.P.S. abbia fornito all'assicurato, mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale, gravante sugli enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo.

**Cass. civ., Sez. lavoro, 29 settembre 2017, n. 22925**

#### **INVALIDI - LAVORO SUBORDINATO - PREVIDENZA SOCIALE**

Ai sensi dell' art. 33 della legge n. 104 del 1992, è il datore di lavoro, e non l'ente previdenziale, il soggetto destinatario dell'obbligo della concessione di tre giorni di permesso mensile retribuito a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado e convivente. Ne consegue la legittimazione passiva della parte datrice anche in ordine alla pretesa risarcitoria scaturente dalla dedotta violazione dell'obbligo concessione dei permessi in questione.

### **Penale e procedura penale**

**Cass. pen., Sez. I, ud. 15 marzo 2017 - dep. 3 ottobre 2017, n. 45560**

#### **CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO - Procedimento di sorveglianza. Trattamento penitenziario**

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull'istanza del detenuto intesa a ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione deve essere esperito il rimedio del reclamo al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, ordinamento penitenziario, salvo che il magistrato di sorveglianza abbia dichiarato l'inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., nel qual caso il provvedimento è invece impugnabile con ricorso immediato per cassazione.

**Cass. pen., Sez. II, ud. 15 settembre 2017 - dep. 2 ottobre 2017, n. 45316**

#### **MISURE CAUTELARI PERSONALI. Applicazione. Presupposti ed esigenze cautelari e criteri di scelta**

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), c.p.p. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

**Cass. pen., Sez. II, ud. 12 settembre 2017 - dep. 29 settembre 2017, n. 45090**

#### **CIRCOSTANZE DEL REATO. Attenuanti comuni generiche**

La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo. In altri termini, la norma di cui all'art. 114 c.p. è applicabile solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento.

### **Amministrativo**

**Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2017, n. 4533**

#### **EDILIZIA E URBANISTICA. Demolizione di costruzioni abusive**

L'indicazione puntuale dell'area da acquisire gratuitamente in caso di inottemperanza all'ordine di

demolizione, ex art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, non costituisce elemento essenziale dell'ordinanza repressiva dell'abuso edilizio, potendo essere operata con il successivo atto ricognitivo dell'inottemperanza.

E' esclusa la necessità della comunicazione d'avvio del procedimento sanzionatorio, ex dell' art. 7 della legge n. 241/1990, quando l'emanazione del provvedimento recante l'ingiunzione di demolizione sia stata preceduta dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, emanata ai sensi dell' art. 27 comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o del previgente e omologo art. 4 comma 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

**T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 26 settembre 2017, n. 9921**

#### **OPERE PUBBLICHE. Contratto di appalto**

La sopravvenienza della norma nel corso della gara non costituisce motivo per eterointegrare il bando di gara ex art. 1339 c.c.. Il principio dell'eterointegrazione negoziale, sancito dall'art. 1339 cod. civ. , non può trovare applicazione, neppure in via analogica, con riferimento al bando di gara, stante la differente natura di questo rispetto all'accordo negoziale delle parti.

## **Per approfondire**

### **Non viola la CEDU dichiarare inammissibile un ricorso con una motivazione non approfondita**

Pronunciandosi su un caso "georgiano" originato da una denuncia di una donna che si era lamentata dell'iniquità del procedimento in cui era stata condannata per aver aggredito un compagno di classe mentre si trovavano nel parco giochi scolastico, la Corte di Strasburgo ha rigettato, all'unanimità, il ricorso in particolare – per quanto qui di interesse – ritenendo non violata la disposizione convenzionale dell'art. 6 della Convenzione e.d.u. in seguito al rifiuto della Corte Suprema di Cassazione di prendere cognizione del ricorso dichiarandolo inammissibile. Richiamando la propria precedente giurisprudenza, i giudici europei ricordano che, nella misura in cui un ricorrente contesta il diniego di accesso alla giustizia (nella specie, davanti alla Corte Suprema di Cassazione), la Corte di Strasburgo ribadisce che il "diritto al giudice", di cui il diritto di potervi accedere è un aspetto, non è assoluto; tale diritto è soggetto a determinati limiti consentiti, in particolare quando si tratta di verificare le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto, per sua stessa natura, richiede una regolamentazione da parte dello Stato, che gode di un certo margine di apprezzamento al riguardo. Tuttavia, ribadisce la Corte europea, queste limitazioni non devono limitare o ridurre l'accesso di una persona in modo o in misura tale che l'essenza stessa del diritto ne venga compromessa; infine, tali limitazioni non potranno essere ritenute compatibili con l'articolo 6 § 1 se non perseguono un obiettivo legittimo o se non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo che si vuole raggiungere. Sul punto importante è il richiamo alla propria giurisprudenza consolidata, avendo la Corte rilevato più volte che l'introduzione e l'applicazione di requisiti di ammissibilità per i ricorsi proposti nei giudizi di cassazione perseguono un legittimo scopo nell'interesse della buona amministrazione della giustizia. Orbene, nel caso di specie, osserva la Corte di Strasburgo, la Corte Suprema della Georgia, a differenza dei giudici di merito, non esegue un esame completo del processo, non potendo procedere alla valutazione dei fatti e delle prove assunte nei precedenti gradi di merito, e la portata della sua valutazione è limitata a specifiche questioni di diritto. In tali circostanze, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non ritiene che la decisione dei giudici della Corte di cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso sia sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito. Inoltre, quanto alla motivazione della decisione della Corte Suprema, la Corte di Strasburgo ribadisce che, qualora una Corte di cassazione dichiari inammissibile un ricorso perché non sono stati formulati motivi di diritto, anche una motivazione sintetica ("un ragionamento molto limitato") può soddisfare i requisiti di cui all'art. 6, della Convenzione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione V, sentenza 21 settembre 2017, n. 30743/09

### **Riforma Orlando: l'attuazione della delega sulle impugnazioni**

In discussione nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri l'approvazione dello schema di decreto legislativo che darà attuazione alla delega che la riforma Orlando ha dato al Governo in tema di impugnazioni.

#### **Avvalimento pre-Codice appalti: dalla perdita dei requisiti dell'ausiliaria l'esclusione automatica del concorrente**

Era legittima la normativa italiana che, nella vigenza della direttiva 2004/18/CE, escludeva la possibilità per l'operatore economico, partecipante a una gara d'appalto (nella specie, un RTI), di sostituire un'impresa "ausiliaria" che aveva perduto le qualificazioni richieste successivamente al deposito della sua offerta, determinando l'esclusione automatica del suddetto operatore. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia, precisando che all'epoca dei fatti non era applicabile la disciplina successiva dettata dalla direttiva 2014/24/UE e recepita in Italia dal nuovo "Codice dei contratti pubblici" (D.Lgs n. 50/2016): quindi, sì all'esclusione automatica, dalla procedura di gara, di un concorrente che si fosse affidato alle capacità di un altro soggetto (c.d. avvalimento) il quale, purtroppo, durante la procedura, avesse perduto le capacità richieste. Corte di Giustizia UE, sentenza del 14 settembre 2017 (C-223/16)